Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 22 aprile 1961** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1961, n. 262.
Declassifica da opere idrauliche di seconda categoria degli argini e delle sponde di un tronco del canale Naviglio nel territorio del comune di Colorno e dichiarazione di opere idrauliche di seconda categoria degli argini e delle sponde di un tronco del canale Fossetta Alta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono declassati da opere idrauliche di seconda categoria gli argini e le sponde del canale Naviglio — di cui al n. 45 della tabella *A* annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919 — nel tronco compreso tra la chiavica a valle del Molino dell'Aranciaia e l'impianto di sollevamento del Travacone, nel territorio del comune di Colorno (Parma).

Art. 2.

Gli argini e le sponde del canale Fossetta Alta nel tronco compreso tra la chiavica a valle del Molino dell'Aranciaia e l'impianto di sollevamento del Travacone, nel territorio del comune di Colorno (Parma) sono dichiarati opere idrauliche di seconda categoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato col regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.

Il Ministro per i lavori pubblici stabilisce con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni i cui proprietari debbono contribuire con lo Stato nella spesa per le dette opere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 marzo 1961, n. 263.
Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'arma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite massimo complessivo di lire 80 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 935, è stabilito in lire 120 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 40 milioni a carico dello esercizio finanziario 1960-61 sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo numero 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 febbraio 1961, n. 264.

Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visti l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296 e l'articolo unico della legge 19 ottobre 1960, n. 1236;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I
ORGANI PERIFERICI OPERANTI NEL CAMPO DELLA SANITA' - MEDICO E VETERINARIO PROVINCIALE - UFFICIALE SANITARIO

Art. 1.

Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

a) provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione è demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;

b) approvano le speciali tariffe proposte dall'Ordine dei medici, dall'Ordine dei veterinari o dal Collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita.

Il prefetto coordina l'attività degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo può impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanità.

Il veterinario provinciale, inoltre, può assumere temporaneamente, in qualità di coadiutori veterinari, liberi professionisti per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti, dopo averne ottenuta l'autorizzazione dal Ministero della sanità, che stabilisce la durata dell'incarico e la misura del compenso, il cui importo sarà prelevato sui fondi a disposizione dello ufficio del veterinario provinciale per il finanziamento dei piani di risanamento.

Art. 2.

L'ufficiale sanitario, quale organo periferico del Ministero della sanità, dipende, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente dal medico provinciale.

L'ufficiale sanitario, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

1) vigila nell'ambito del territorio comunale sulla salute pubblica e adotta i provvedimenti in materia di sanità pubblica, che non comportino impegni di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune;

2) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organi dell'Amministrazione comunale nella elaborazione e nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;

3) riceve le denuncie di malattia, nei casi previsti dalla legge, e provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

L'ufficiale sanitario può avvalersi dell'opera dei vigili urbani e dei messi comunali.

TITOLO II
SERVIZI VETERINARI

CAPO I
Ufficio veterinario comunale

Art. 3.

I Comuni e i Consorzi di comuni hanno un ufficio veterinario comunale.

Dell'ufficio veterinario comunale fanno parte:

a) i veterinari condotti addetti al servizio di assistenza veterinaria;

b) il direttore del macello pubblico;

c) i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria.

Nei Comuni dove prestano servizio più veterinari lo ufficio veterinario comunale è diretto da un veterinario comunale capo.

Negli altri Comuni e Consorzi di comuni è preposto alla direzione dell'ufficio il veterinario comunale titolare della condotta, il quale esercita tutte le attribuzioni demandate ai veterinari comunali indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) del secondo comma del presente articolo.

Il veterinario comunale preposto alla direzione dello ufficio veterinario nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria è ufficiale governativo e, come tale, dipende dal veterinario provinciale, del quale esegue gli ordini. Egli può delegare le funzioni di ufficiale governativo agli altri veterinari comunali, con l'approvazione del veterinario provinciale.

Lo Stato può assegnare sussidi ai Comuni a titolo di concorso nelle spese per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi veterinari. Le somme da erogare sono prelevate sul capitolo relativo alle « spese per i servizi veterinari » dello stato di previsione del Ministero della sanità.

Art. 4.

Il veterinario comunale, quale ufficiale governativo:

a) provvede alla applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale;

b) vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il veterinario provinciale;

c) vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti i servizi veterinari; di ogni trasgressione fa denuncia al veterinario provinciale ed al sindaco;

d) propone al veterinario provinciale ed al sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio;

e) assiste il sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza;

f) da parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del sindaco per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;

g) segnala all'ufficiale sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dall'ufficiale sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo;

h) esercita tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5.

Il direttore del macello pubblico:

a) ha la direzione tecnica ed amministrativa dello stabilimento e del mercato bestiame a questo annesso;

b) ordina e regola i servizi del personale veterinario, amministrativo, ausiliario e d'ordine alla sua dipendenza;

c) è responsabile dell'ordine e della disciplina dello stabilimento;

d) è responsabile della tenuta del registro delle macellazioni;

e) propone al direttore dell'ufficio veterinario comunale i provvedimenti che ritiene necessari nell'interesse del servizio.

Il direttore del macello pubblico sostituisce il direttore dell'ufficio veterinario comunale in caso di vacanza del posto.

Nei Comuni, nei quali il posto di direttore del macello pubblico non è istituito, le attribuzioni relative sono esercitate dal veterinario comunale con funzioni di ufficiale governativo.

Art. 6.

La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo.

Nel caso in cui l'entità delle macellazioni o la contemporaneità delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuità, il servizio è assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorità comunale. L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo è stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia o su materie affini presso una Facoltà universitaria di medicina veterinaria.

I veterinari coadiutori rispondono del servizio al direttore dell'ufficio veterinario comunale.

Le prestazioni dei veterinari coadiutori sono retribuite secondo tariffe determinate dal veterinario provinciale. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'Amministrazione comunale.

In caso di riconosciuta necessità può provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzione di carni preparate.

Art. 7.

La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanità, che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6.

Le prestazioni dei veterinari incaricati non dipendenti dall'Amministrazione dello Stato sono retribuite secondo tariffe determinate dal Ministero della sanità. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'Amministrazione.

I macelli e gli stabilimenti sono riconosciuti idonei all'esportazione dal Ministero della sanità, che provvede alla loro iscrizione in uno speciale registro assegnando a ciascuno un numero progressivo. Nello stesso registro sono iscritti anche i macelli pubblici che esportano carni all'estero.

CAPO II

Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto

Art. 8.

Gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dipendono direttamente dal Ministero della sanità.

Ai detti uffici sono preposti funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanità, i quali assumono la qualifica di veterinario di confine.

I veterinari di confine:

a) eseguono la visita sanitaria degli animali che si importano e che si esportano e dei prodotti di origine animale che si importano nella Repubblica;

b) esercitano le funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria negli ambiti doganali, portuali e aeroportuali;

c) assolvono tutti gli altri compiti ad essi demandati dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali.

Nei posti di confine, porti e aeroporti, nei quali le esigenze del servizio non giustificano, per la limitata entità del traffico, la costituzione di appositi uffici, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dal veterinario provinciale, ovvero, sotto la sua vigilanza, dal veterinario comunale all'uopo incaricato dal Ministro per la sanità.

I posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale sono determinati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri interessati.

Le condizioni per la fornitura agli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dei prodotti immunizzanti e diagnostici ed il prezzo di cessione dei prodotti stessi agli esportatori ed importatori, nonchè le spese per le altre operazioni sanitarie di interesse privato sono determinate con decreto del Ministro per la sanità.

TITOLO III

Servizi di medicina scolastica

Art. 9.

La tutela della salute della popolazione scolastica e la vigilanza sull'igiene delle scuole, degli istituti di educazione ed istruzione e delle istituzioni parascolastiche spettano al Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10.

Sono oggetto della vigilanza e della tutela, di cui all'articolo precedente, le scuole e gli istituti di istruzione pubblici e privati, di ogni ordine e grado, e gli alunni che frequentano le scuole ed istituti predetti, nonchè, per quanto attiene alla difesa contro le malattie infettive, il personale che a qualunque titolo fa parte delle scuole e degli istituti stessi.

Art. 11.

La vigilanza igienica delle scuole e la tutela sanitaria della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con servizi specialistici.

A mezzo di tali servizi si provvede:

a) al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;

b) alla difesa contro le malattie infettive;

c) all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali;

d) alla vigilanza sull'idoneità dei locali e delle suppellettili e sulla manutenzione;

e) alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza e su tutte le istituzioni ed attività parascolastiche;

f) all'educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica;

g) ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole.

Art. 12.

I servizi medico-specialistici di cui all'art. 11 concernono:

1) le imperfezioni e le malattie dentarie;

2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;

3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere;

4) le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali;

5) il reumatismo e la cardiopatia;

6) i disformismi, i paramorfismi e le alterazioni dello sviluppo fisico-psichico;

7) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della audizione;

8) l'igiene mentale;

9) la nutrizione.

I servizi specialistici svolgono azione di medicina preventiva.

Le prestazioni inerenti alla tubercolosi, al reumatismo, alle cardiopatie, alle malattie dermoveneree, al tracoma e alle altre malattie sociali, saranno fornite dagli enti appositamente istituiti per la lotta contro queste malattie.

L'ufficio del medico provinciale promuoverà, d'intesa con il provveditore agli studi e con il capo dell'Ispettorato del lavoro provinciale, il necessario collegamento tra i servizi medico-scolastici ed i servizi di condotta medica e mutualistici, per assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni appartenenti a famiglie aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica.

Art. 13.

I Comuni, isolatamente o riuniti in consorzi, provvedono all'espletamento dei servizi medico-scolastici a mezzo di:

a) medici scolastici generici e medici scolastici specialistici;

b) personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici dell'infanzia, in numero adeguato alle esigenze locali.

Nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, il servizio di medicina scolastica a carattere prevalentemente profilattico può essere affidato al medico condotto.

Le scuole sia pubbliche che private sono tenute a mettere a disposizione del servizio medico scolastico, nelle proprie sedi, locali idonei, in conformità delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688.

Spetta ai Comuni di provvedere all'attrezzatura di detti locali nelle scuole pubbliche, nei modi stabiliti dal regolamento. Allo stesso obbligo sono soggetti le scuole e gli istituti di istruzione privati.

Art. 14.

L'Amministrazione provinciale può istituire od integrare i servizi medico-scolastici, qualora i Comuni ed i Consorzi di comuni non siano in condizioni di provvedervi totalmente o parzialmente.

La ripartizione delle spese è fatta in conformità del disposto del terzo comma dell'art. 92 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il Ministero della sanità, per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici, può concedere contributi finanziari ai Comuni con popolazione inferiore ai 25 mila abitanti ed ai Consorzi di comuni.

Per i servizi specialistici il contributo dello Stato non può superare il 50 per cento della spesa riconosciuta dal Ministero della sanità.

Art. 15.

Il personale addetto ai servizi medico-scolastici nei Comuni o Consorzi di comuni dipende dall'ufficiale sanitario e fa parte di una apposita sezione dell'ufficio locale di igiene e sanità.

I sanitari che esplicano opera nell'ambito dei servizi medico-scolastici e non hanno rapporto di impiego col Comune o con il Consorzio di comuni, sono alle dipendenze tecniche dell'ufficiale sanitario.

Art. 16.

Il medico provinciale nell'ambito della Provincia sovraintende e coordina tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, qualunque sia l'ente che ne sopporta l'onere, e ne promuove lo sviluppo ed il potenziamento.

Il Ministro per la sanità può, con decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro, conferire a medico particolarmente competente nelle varie specialità,

l'incarico temporaneo di coadiuvare il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico scolastici.

Art. 17.

L'art. 3 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 958, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« La Commissione è composta:

1) dal direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

2) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

3) dal direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione;

4) dal direttore generale dell'istruzione media del Ministero della pubblica istruzione;

5) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

6) da due professori universitari titolari di igiene, designati uno, dal Ministro per la sanità, l'altro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

La Commissione ha due segretari, uno designato dal Ministro per la sanità e l'altro dal Ministro per la pubblica istruzione ».

Art. 18.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà emanato su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro, il regolamento per la esecuzione delle norme contenute nel titolo III.

Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, saranno apportate dai Comuni le modifiche necessarie ai regolamenti di igiene, nella parte riguardante le scuole, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 19.

All'onere derivante dalla concessione di contributi da parte dello Stato di cui all'art. 14 e valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire 500 milioni si provvede mediante riduzione di lire 250 milioni ciascuno degli stanziamenti dei capitoli 49 e 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per lo stesso esercizio finanziario ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 265.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Nicastro.

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico statale commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Nicastro viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 266.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Giovanni Verga » di Roma.

N. 266. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Giovanni Verga » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 267.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. Mediatrice di tutte le Grazie, nel comune di Canicattì (Agrigento).

N. 267. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 31 maggio 1960, integrato con dichiarazione della stessa data, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. Mediatrice di tutte le Grazie, nel comune di Canicattì (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1961, n. 268.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Società sacerdotale-laicale, denominata « Casa dei Piccoli Operai », con sede in Riano (Roma).

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia Società sacerdotale-laicale, denominata « Casa dei Piccoli Operai », con sede in Riano (Roma), viene approvato lo statuto del Pio Sodalizio e lo stesso è autorizzato ad accettare le donazioni disposte da Mons. Giulio Penitenti e da Alessandro D'Ascani.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1961.

Tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1961.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 28 ottobre 1960, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1961 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F, G,* allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1961
Registro n. 3 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 301. — BARONE

TABELLA *A*

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Tassa di iscrizione

E' dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio od impianto denunciato ed è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. *A*) - Quota fissa:

Il pagamento deve farsi una sola volta, all'atto della iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti di utenza.

a) Generatori (fissi, semifissi, locomobili):		
fino a 5 m²	L.	1.500
da 5 a 25 m²	»	2.500
da 25 a 100 m²	»	4.000
da 100 a 500 m²	»	5.000
da 500 a 1000 m²	»	10.000
per ogni 500 m² in più o frazione	»	5.000
se con produzione di vapore:		
oltre 100 t/h, e fino a 200 t/h	»	50.000
oltre 200 t/h, e fino a 300 t/h	»	75.000
oltre 300 t/h	»	100.000
b) Macchine da caffè	»	1.500
c) Recipienti a pressione (escluse bombole e bidoni) generatori di acetilene	»	800
d) Forni e gassogeni	»	5.000
e) Motrici:		
fino a 1000 kW	»	1.500
oltre 1000 kW	»	5.000
f) Termosifoni	»	1.500

Paragr. *B*) - Quota variabile:

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

a) Generatori (fissi, semifissi e locomobili):		
fino a 5 m²	L.	500
da 5 a 25 m²	»	800
da 25 a 100 m²	»	1.000
da 100 a 500 m²	»	1.500
da 500 a 1000 m²	»	3.000
per ogni 500 m² in più o frazione	»	1.500
se con produzione di vapore da 100 t/h a 150 t/h	»	30.000
per ogni 50 t/h o frazione in più	»	15.000
b) Macchine da caffè	»	900
c) Recipienti a pressione (esclusi bombole e bidoni) generatori di acetilene	»	500
d) Forni e gassogeni	»	1.000
e) Motrici:		
fino a 1000 kW	»	500
oltre 1000 kW	»	2.000
f) Termosifoni	»	500

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente *tariffa* I, paragrafo *B*), ridotta del 25%.

TABELLA *B*

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari

(Articoli 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1° - Generatori:

a) Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali):		
1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (1):		
fino a 5 m²	L.	4.500
oltre 5 fino a 25 m²	»	6.000
oltre 25 fino a 100 m²	»	10.000
oltre 100 fino a 200 m²	»	12.000
oltre 200 fino a 300 m²	»	14.500
2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (2):		
oltre 300 fino a 400 m²	L.	18.000
oltre 400 fino a 500 m²	»	22.000
oltre 500 fino a 600 m²	»	25.000
oltre 600 fino a 700 m²	»	30.000

oltre 700 fino a 800 m² . . . L. 35.000
oltre 800 fino a 900 m² . . . . » 40.000
oltre 900 fino a 1000 m² . . . » 45.000
oltre 1000 fino a 1200 m² . » 50.000
oltre 1200 fino a 1500 m² . » 55.000
oltre 1500 m² . . » 60.000

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:
con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h . L. 21.000
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h . » 24.000
con potenzialità oltre 20 fino a 24 t/h . » 28.000
con potenzialità oltre 24 fino a 28 t/h » 32.000
con potenzialità oltre 28 fino a 32 t/h . » 36.000
con potenzialità oltre 32 fino a 36 t/h . » 42.000
con potenzialità oltre 36 fino a 40 t/h » 48.000
con potenzialità oltre 40 fino a 60 t/h . » 53.000
con potenzialità oltre 60 fino a 80 t/h . » 60.000
con potenzialità oltre 80 fino a 100 t/h . » 65.000
con potenzialità oltre 100 fino a 150 t/h . » 75.000
con potenzialità oltre 150 fino a 200 t/h . » 85.000
con potenzialità oltre 200 t/h . . . . » 100.000

b) Locomobili agricole (3):
fino a 25 m² . . . . » 3.000
oltre 25 m² . . » 7.000

c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . . » 2.400

d) Generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 200 litri . . . . . » 2.400
oltre 200 fino a 1000 litri . . . » 3.500
oltre 1000 fino a 3000 litri . . . . . » 4.500
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più » 1.200

Paragr. 2° - Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (4):
fino a 300 litri di capacità (5) . . . L. 1.750
oltre 300 fino a 1.000 litri . . . » 2.900
oltre 1.000 fino a 2.000 litri . . . . » 4.600
oltre 2.000 fino a 5.000 litri . . . . » 5.800
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . . » 7.000
oltre 10.000 fino a 25.000 litri . . . » 10.000
oltre 25.000 fino a 50.000 litri . . » 14.000
oltre 50.000 per ogni 10.000 litri o frazione in più . » 2.500

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina) esclusi i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:
fino a 2 corpi . . L. 3.500
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi maggiorazione di . . » 550
per ogni corpo in più dei primi 20 maggiorazione di . . . » 300

b) per ogni cilindro di diametro esterno superiore a m. 2,50 » 4.000

b) per i gas in accumulo e stoccaggio (6), (7), (8), (9):
fino a 300 litri di capacità totale . » 1.100
oltre 300 fino a 1.000 litri . . . » 2.000
oltre 1.000 fino a 5.000 litri . . . . » 3.300
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . » 5.000
oltre 10.000 fino a 25.000 litri . . . » 7.200
oltre 25.000 fino a 50.000 litri . . . » 10.000
oltre 50.000 per ogni 10.000 litri o frazione in più . » 1.400

c) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico:
fino a 300 litri di capacità . . . . L. 1.200
oltre 300 fino a 1.000 litri . . . » 2.200
oltre 1.000 fino a 5.000 litri . . . » 3.500
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . » 5.200
oltre 10.000 fino a 25.000 litri . . . » 8.000
oltre 25.000 fino a 50.000 litri . » 11.000
oltre 50.000 per ogni 10.000 litri o frazione in più » 2.000

---

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(2) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(3) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(4) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(5) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(6) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(7) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm² le quote sono ridotte del 30%.

(8) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali sulla quota base:
dalla 11ª alla 20ª bombola, riduzione del 25%;
dalla 21ª alla 200ª bombola, riduzione del 50%;
dalla 201ª bombola in poi, riduzione del 75%.

Le riduzioni saranno applicate distribuendo le bombole della stessa serie in ordine decrescente di capacità.

(9) Per i recipienti facenti parte di singoli impianti frigoriferi si applicherà a partire dal 2° recipiente, una riduzione del 50% sulla quota base. La riduzione sarà applicata classificando i recipienti di ciascun gruppo in ordine decrescente di capacità.

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art. 46, lett. *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):
per ogni apparecchio . . . . L. 350
per ogni apparecchio in più dei primi 10, quando trattasi di apparecchi situati nello stesso stabilimento . . . . » 180

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere, oltre alla quota di inattività, la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II (verifiche e prove di primo o di nuovo impianto).

TABELLA *C*

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lett. *a*) ultima parte, e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori

(Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio o membratura di apparecchio verificati, il costruttore o riparatore deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita che vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica) (1).

Paragr. 1° - Generatori:

a) Generatori (fissi, semifissi e locomobili (2):

fino a 5 m² di superficie riscaldata	L.	7.000
oltre 5 fino a 25 m²	»	10.400
oltre 25 fino a 100 m²	»	15.000
oltre 100 fino a 200 m²	»	18.500
oltre 200 fino a 300 m²	»	23.000
oltre 300 fino a 400 m²	»	28.000
oltre 400 fino a 500 m²	»	32.500
oltre 500 fino a 600 m²	»	38.000
oltre 600 fino a 700 m²	»	44.000
altre 700 fino a 800 m²	»	51.500
oltre 800 fino a 900 m²	»	58.000
oltre 900 fino a 1000 m²	»	70.000
oltre 1000 fino a 1200 m²	»	81 000
oltre 1200 fino a 1500 m²	»	115.000
oltre 1500 m²	»	173.000
con produzione di vapore a carico normale:		
da 100 a 150 t/h	»	173.000
oltre 150 t/h	»	230.000

b) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . L. 3.400

c) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	L.	3.500
fino a 1000 litri	»	4.600
oltre 1000 fino a 3000 litri	»	6.800
oltre 3000 litri per ogni 1000 litri o frazione in più	»	2.300

Paragr. 2° - Recipienti:

a) a vapore (3):

fino a 300 litri di capacità (4)	L.	2.900
oltre 300 fino a 1000 litri	»	4.600
oltre 1000 fino a 2000 litri	»	5.800
oltre 2000 fino a 5000 litri	»	7.500
oltre 5000 fino a 10000 litri	»	11.500
oltre 10000 fino a 25000 litri	»	17.300
oltre 25000 fino a 50000 litri	»	23.000
oltre 50000 litri per ogni 10000 litri in più o frazione	»	5.800

b) per gas in accumulo e stoccaggio (5):

fino a 300 litri di capacità totale	L.	1.600
oltre 300 fino a 1000 litri	»	3.250
oltre 1000 fino a 5000 litri	»	5.100
oltre 5000 fino a 10000 litri	»	7.500
oltre 10000 fino a 25000 litri	»	11.400
oltre 25000 fino a 50000 litri	»	16.000
oltre 50000 litri per ogni 10000 litri in più o frazione	»	2.300

c) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico:

fino a 300 litri di capacità	L.	2.200
oltre 300 fino a 1000 litri	»	4.200
oltre 1000 fino a 5000 litri	»	6.700
oltre 5000 fino a 10000 litri	»	10.000
oltre 10000 fino a 25000 litri	»	15.000
oltre 25000 fino a 50000 litri	»	21.000
oltre 50000 litri per ogni 10000 litri in più o frazione	»	4.600

Paragr. 3° - Membratura di apparecchi a pressione: Collettori, corpi cilindrici e altre membrature.

Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature verificati separatamente si applicano le stesse contribuzioni indicate al precedente paragrafo 2° (6).

Alle contribuzioni di cui alla presente tariffa I, si applicano le sottoelencate riduzioni:

Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è ridotta del 25 %.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengono presentati insieme dal costruttore o riparatore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:

per il 3° e 4° apparecchio di superficie non superiore a 1 m² o di capacità non superiore a 50 litri, riduzione del 25 %;

dal 5° al 30° apparecchio, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 50 %;

dal 31° apparecchio in poi, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 75 %.

Le riduzioni sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi dello stesso tipo in ordine decrescente di superficie o capacità.

---

(1) Le contribuzioni sono dovute anche per apparecchi che, dovendosi montare sul luogo di impianto, non abbiano potuto subire le verifiche e prove presso il costruttore.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita all'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipo Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(4) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(5) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi, i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(6) Si farà riferimento alla capacità della membratura verificata anche se costituisca parte del generatore di vapore.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari (1)

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°; 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1° - Generatori:

a) Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali):

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (2):

fino a 5 m²	L.	5.800
oltre 5 fino a 25 m²	»	8.100
oltre 25 fino a 100 m²	»	11.500
oltre 100 fino a 200 m²	»	15.000
oltre 200 fino a 300 m²	»	18.500

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3):

oltre 300 fino a 400 m²	L.	22.000
oltre 400 fino a 500 m²	»	26.500
oltre 500 fino a 600 m²	»	31.200
oltre 600 fino a 700 m²	»	37.000
oltre 700 fino a 800 m²	»	43.000
oltre 800 fino a 900 m²	»	49.000
oltre 900 fino a 1000 m²	»	58.000
oltre 1000 fino a 1200 m²	»	70.000
oltre 1200 fino a 1500 m²	»	82.000
oltre 1500 m²	»	95.000

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h	L.	26.500
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h	»	31.200
con potenzialità oltre 20 fino a 24 t/h	»	37.000
con potenzialità oltre 24 fino a 28 t/h	»	43.000
con potenzialità oltre 28 fino a 32 t/h	»	49.000
con potenzialità oltre 32 fino a 36 t/h	»	58.000
con potenzialità oltre 36 fino a 40 t/h	»	70.000
con potenzialità oltre 40 fino a 60 t/h	»	82.000
con potenzialità oltre 60 fino a 80 t/h	»	95.000
con potenzialità oltre 80 fino a 100 t/h	»	105.000
con potenzialità oltre 100 fino a 150 t/h	»	115.000
con potenzialità oltre 150 t/h	»	230.000

b) Locomobili agricole (4):

fino a 25 m²	L.	4.000
oltre 25 m²	»	8.000

c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . » 2.900

d) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	L.	2.900
oltre 200 e fino a 1000 litri	»	4.100
oltre 1000 e fino a 3000 litri	»	5.800
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più	»	1.800

Paragr. 2° - Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (5):

fino a 300 litri di capacità (6)	L.	2.400
oltre 300 fino a 1000 litri	»	4.000
oltre 1000 fino a 2000 litri	»	5.500
oltre 2000 fino a 5000 litri	»	6.100
oltre 5000 fino a 10000 litri	»	9.000
oltre 10000 fino a 25000 litri	»	13.000
oltre 25000 fino a 50000 litri	»	17.500
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione	»	3.000

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina) esclusi i cilindri di diametro esterno superiore a m. 2,50:

fino a 2 corpi	L.	4.200
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi maggiorazione di	»	700
per ogni corpo in più dei primi 20 maggiorazione di	»	400
per ogni cilindro di diametro esterno superiore a m. 2,50	»	4.600

b) per gas in accumulo e stoccaggio (7) e (8):

fino a 300 litri di capacità totale	L.	1.400
oltre 300 fino a 1000 litri	»	2.500
oltre 1000 fino a 5000 litri	»	4.000
oltre 5000 fino a 10000 litri	»	6.000
oltre 10000 fino a 25000 litri	»	9.500
oltre 25000 fino a 50000 litri	»	13.000
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione	»	2.300

c) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico:

fino a 300 litri di capacità	L.	1.900
oltre 300 fino a 1000 litri	»	3.500
oltre 1000 fino a 5000 litri	»	5.800
oltre 5000 fino a 10000 litri	»	8.700
oltre 10000 fino a 25000 litri	»	13.000
oltre 25000 fino a 50000 litri	»	17.500
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione	»	2.900

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per una o due verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari la contribuzione è maggiorata del 25 %.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, la contribuzione dovuta per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima è ridotta del 20 %.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I, o che siano dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente con la tariffa I o con la tariffa II della tabella *B*.

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattasi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C. o di apparecchio di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento, è applicata, in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I della presente tabella, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall'Associazione.

---

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60, lett. *c*) del regolamento;

b) le visite di riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili) la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(4) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(5) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(6) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(7) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(8) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm², le quote sono ridotte del 30 %.

TARIFFA III

Visite di accertamento, di demolizione o di modificazione d'uso

(Articoli 46, lett. *g*) e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)

Macchine da caffè, generatori fino a 1 m² e recipienti fino a 300 litri ed apparecchi esonerati	L.	350
Generatori oltre 1 m² e fino a 25 m²	»	1.800
Generatori oltre 25 m²	»	2.700
Recipienti oltre 300 litri	»	950

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50 % quando la visita d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)

Oltre le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di ex grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr. *A*) - Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni) (2):

1) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione):

a) fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente . . . L. 25

b) oltre 5, fino a 80 litri di capacità:

per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . L. 120

dal 101° recipiente al 200° di una partita e per ogni recipiente . . . » 80

dal 201° recipiente al 300° di una partita e per ogni recipiente . . . » 50

dal 301° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . » 30

c) oltre 80, fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 500

d) oltre 200, fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 1.500

e) oltre 500, fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 3.000

f) oltre 800, fino a 1500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 5.000

g) oltre 1500, fino a 5000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 7.500

h) oltre 5000, fino a 10000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 11.500

i) oltre 10000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 16.000

Per i recipienti di cui ai punti *c*), *d*), *e*), che siano del medesimo tipo, che vengano presentati insieme all'approvazione e che siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:

dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50 %

dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75 %

2) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione):

a) fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente . . . L. 20

b) oltre 5, fino a 80 litri di capacità:

per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . » 100

dal 101° recipiente al 200° di una partita e per ogni recipiente . . . » 60

dal 201° recipiente al 300° di una partita e per ogni recipiente . . . » 30

dal 301° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . » 26

c) oltre 80, fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 400

d) oltre 200, fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 1.200

e) oltre 500, fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 2.400

f) oltre 800, fino a 1500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 4.000

g) oltre 1500, fino a 5000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 5.000

h) oltre 5000, fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . L. 7.500

i) oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 11.500

Per i recipienti di cui ai punti *c*), *d*), *e*), che siano del medesimo tipo, che vengano presentati insieme alla revisione e che siano verificati nella stessa giornata, valgono le stesse riduzioni di contribuzione indicate per le verifiche di approvazione.

Paragr. *B*) - Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (2):

per ogni prova di scoppio . . . L. 2.000

per ogni serie di prove meccaniche . . . » 4.000

Paragr. *C*) - Contribuzione minima per i sopraluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

La contribuzione minima per ogni sopraluogo effettuato presso una Ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti paragrafi *A*) e *B*), visite di accertamento, prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.) è:

per una giornata di lavoro (3) . . . L. 14.000

per mezza giornata di lavoro . . . » 7.000

per un tempo inferiore alle 2 ore . . . » 3.500

Paragr. *D*) - Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, è dovuta la seguente contribuzione:

a) per capacità oltre 80, fino a 200 litri . . L. 500

b) per capacità oltre 200, fino a 800 litri . . » 1.000

c) per capacità oltre 800, fino a 1500 litri . . » 3.000

d) per capacità oltre 1500 litri . . . . » 5.000

Paragr. *E*) - Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata:

per ogni recipiente fino al 4° . . . . . . L. 460

per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata . . . . » 210

---

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione esegue altre operazioni per conto di più consortisti.

(2) Le contribuzioni di cui al presente paragrafo sono ridotte del 25 % allorchè, su richiesta dell'utente, vengono effettuate contemporaneamente anche le verifiche e prove volte ad accettare l'idoneità dei recipienti per il trasporto di gas su ferrovie e linee assimilabili.

(3) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TARIFFA V

Prove di materiali - Collaudo valvole e tubi

(Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; regio decreto 4 giugno 1942, articolo unico, ultimo comma).

Oltre le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di ex grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (1).

a) Verifiche e prove sui materiali (quali prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esame delle radiografie, esame magnetoscopici, esami con liquidi penetranti ed analoghi), collaudo valvole e tubi:

per una intera giornata di lavoro (2) . . L. 14.000

per mezza giornata di lavoro . . . . » 7.000

per un tempo inferiore a 2 ore . . . . » 3.500

b) Indagini non distruttive, con sistema ad ultrasuoni, dei materiali:

1) con apparecchiatura fornita dall'Associazione:

per una intera giornata di lavoro (2) . L. 25.000

per mezza giornata di lavoro . . » 14.000

2) con apparecchiatura non fornita dall'Associazione:

per una giornata di lavoro (2) L. 14.000

per mezza giornata di lavoro » 7.000

---

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione esegue altre operazioni per conto di più consortisti.

(2) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo, occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, certificati di approvazione, libretti delle prove e verifiche, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.

(Articoli 5 a 9, 33, 44, 54, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)

Paragr. *A*):

per ogni bollo di prova . . . . . . L. 300

per il rilascio di ogni libretto matricolare di apparecchi a pressione . . . . . . » 1.000

per il rilascio di ogni libretto matricolare di bombola fissa . . . . » 700

per ogni libretto di continuazione . . . . » 500

per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . L. 600
per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1500 litri . » 1.000
per il rilascio di ogni certificato di approvazione di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1500 litri » 26
per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore . » 500
per il rilascio di duplicati di certificazioni, si applicherà la contribuzione relativa al rilascio della corrispondente certificazione originale.

Le quote suindicate non sono comprensive delle spese postali per l'invio degli attestati agli interessati.

Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali per ogni libretto ed ogni bollo di prova:

dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25 %;
dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50 %;
dalla 201ª bombola in poi riduzione del 75 %.

Paragr. *B*)

Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di apparecchi a pressione è dovuta la seguente contribuzione:

a) macchine da caffè . L. 1.000
b) generatori (fissi, semifissi e locomobili):
fino a 10 m² di superficie riscaldata . . » 1.000
oltre 10, fino a 100 m² . » 2.000
oltre 100, fino a 500 m² . » 6.000
oltre 500, fino a 1000 m² . » 16.000
oltre 1000 m², per ogni 500 m² in più o frazione . » 3.000
con produzione di vapore, a carico normale, oltre 100 t/h . » 40.000
c) recipienti a pressione di vapore o di gas, esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (1):
fino a 100 litri di capacità . . L. 1.000
oltre 100, fino a 500 litri di capacità . . » 2.000
oltre 500, fino a 1000 litri di capacità . . » 6.000
oltre 1000, fino a 10.000 litri di capacità » 10.000
oltre 10.000 litri, per ogni 5000 litri in più o frazione . . . » 1.500

Per l'esame dei progetti per i quali si presentino complessità di calcolo, sia per le condizioni di esercizio che per quelle costruttive degli apparecchi cui si riferiscono, le contribuzioni di cui sopra vengono raddoppiate.

I contributi tariffari sono dovuti una sola volta quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi.

---

(1) Per recipienti destinati a contenere gas in accumulo e stoccaggio le contribuzioni sono ridotte del 25 %.

TABELLA *D*

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 24, lett. *b*, dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 107, comma 4°, art. 108, comma 2°, 3°, 4°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA UNICA

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva (1), sottoposto a sorveglianza, è dovuta la quota annua appresso stabilità:

a) per ogni generatore di vapore:
fino a 25 t/h . L. 2.000
oltre 25, fino a 100 t/h . » 4.000
oltre 100 t/h . » 8.000
b) per ogni generatore di vapore installato in grandi centrali termoelettriche . » 14.000
c) per ogni motrice fissa:
fino a 5000 kW . . . . » 1.200
oltre 5000, fino a 25.000 kW . . . . . » 2.400
oltre 25.000 kW . . . . » 3.500
d) per ogni gruppo turboalternatore installato in grandi centrali termoelettriche . . L. 7.000
e) per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . » 1.500
f) per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . . . » 6.000
g) per ogni gassogeno separato o pero gni altro tipo di forno . . . . . . » 4.000
b) per ogni impianto di riscaldamento . . » 2.000

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere esistano più impianti contemplati nella stessa lettera della presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto oltre il primo, è ridotta del 25%.

---

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA *E*

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione - Visita per cessione

a) per ogni generatore di vapore:
fino a 25 t/h . . . . L. 3.500
oltre 25 fino a 100 t/h . . » 7.500
oltre 100 t/h . . . . » 14.000
b) per ogni generatore di vapore installato in grandi centrali termoelettriche . » 28.000
c) per ogni motrice fissa:
fino a 5000 kW . . . . » 3.500
oltre 5000, fino a 25000 kW . . » 7.000
oltre 25000 kW . . » 10.500
d) per ogni gruppo turboalternatore installato in grandi centrali termoelettriche . » 14.000
e) per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . » 7.000
f) per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . . . » 14.000
g) per ogni gasogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . . . . . » 10.500
b) per ogni impianto di riscaldamento . . » 8.500

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso è dovuta una sola contribuzione.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50%, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere all'Associazione l'integrazione per la contribuzione intera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della tabella *D* tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione

(Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, sono dovuti (1):

1) il rimborso delle spese vive del viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di ex grado settimo — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè delle spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo;

2) le contribuzioni appresso stabilite:

a) per ogni tecnico e per ogni giornata di lavoro (2) . . . L. 14.000

b) per analisi del combustibile (3) » 5.000

c) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo, il 10% delle contribuzioni precedenti.

La contribuzione di cui al punto 2-a) è maggiorata del 50% quando trattisi di lavoro notturno, dalle 21 alle 7, o festivo.

Le contribuzioni di cui al punto 2) sono inoltre maggiorate del 50% quando trattisi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, sono dovute, per la elaborazione dei dati, le calcolazioni e la redazione L. 14.000 per ogni giornata di lavoro necessaria.

---

(1) la presente tariffa si applica anche per i sopraluoghi effettuati dai tecnici dell'Associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

(2) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

(3) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TARIFFA III

Documenti matricolari - Dichiarazione di esonero - Istruttorie ed autorizzazione dei progetti di impianti termici

(Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. A) - Documenti matricolari - Dichiarazioni di esonero:

per ogni documento matricolare . L. 1.000

per ogni documento matricolare di continuazione . » 500

per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico . » 600

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo)

Le quote suindicate non sono comprensive delle spese postali per l'invio dei documenti agli interessati.

Paragr. B) - Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazioni.

Per ogni progetto è dovuta una contribuzione di: . . L. 10.000

E' inoltre dovuta, per ogni unità termica non esonerabile prevista nel progetto, la seguente contribuzione:

a) per ogni generatore di vapore:

fino a 25 t/h . . . L. 5.000

oltre 25 fino a 100 t/h . . . » 10.000

oltre 100 t/h . » 20.000

b) per ogni generatore di vapore per grandi centrali termoelettriche . . . . » 40.000

c) per ogni motrice fissa:

fino a 5000 Kw . . . . . » 5.000

oltre 5000 fino a 25000 Kw . . . . » 10.000

oltre 25000 Kw . . » 20.000

d) per ogni gruppo turboalternatore per grandi centrali termoelettriche . . » 40.000

e) per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . » 10.000

f) per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . . . L. 25.000

g) per ogni gasogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . . . . . » 20.000

TABELLA F

Proventi per le prove e verifiche sulle autobotti, autocisterne ed affini

(Norme di sicurezza per il trasporto di olii minerali - decreto ministeriale 31 luglio 1934, articoli 77 e 78)

Oltre le contribuzioni stabilite dalla presente tabella, è dovuto il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione - nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di ex grado VII - del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Paragr. A) - Verifica presso i costruttori (articoli 77 e 78 decreto 31 luglio 1934); visita del recipiente; verifica degli accessori; prove di ermeticità:

Per ogni autobotte, cisterna ed affini:

fino a 1000 litri di capacità totale . . . L. 1.500

oltre 1000 e fino a 5000 litri . . . . . » 2.300

oltre 5000 e fino a 10000 litri . . . . . » 3.400

oltre 10000 e fino a 15000 litri . . . . . » 5.000

oltre 15000 litri . . . . » 6.500

Per i serbatoi del medesimo tipo che vengono presentati insieme dal costruttore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte del 50 % a partire dal 5° apparecchio in poi, distribuendo i serbatoi stessi in ordine decrescente di capacità.

Paragr. B) - Prima verifica di revisione presso l'utente (art. 78 decreto 31 luglio 1934); visita del recipiente; verifica degli accessori; prove di ermeticità.

Per ogni autobotte, cisterna ed affini:

fino a 1000 litri di capacità totale . . . L. 1.300

oltre 1000 e fino a 5000 litri . . . . . » 2.100

oltre 5000 e fino a 10000 litri . . . . . » 3.100

oltre 10000 e fino a 15000 litri . . . . . » 4.700

oltre 15000 litri . . . . » 6.300

Paragr. C) - Verifica annuale di revisione presso l'utente (art. 78 del decreto 31 luglio 1934); prove di ermeticità.

Per ogni autobotte, cisterna ed affini:

fino a 1000 litri di capacità totale . . . L. 1.100

oltre 1000 e fino a 5000 litri . . . . . » 1.700

oltre 5000 e fino a 10000 . . . . . . » 2.600

oltre 10000 e fino a 15000 litri . . . . . » 3.900

oltre 15000 litri . . . . » 5.200

Paragr. D) - Rilascio del libretto matricolare . . . 1.000

Qualora manchi il disegno quotato, in duplice esemplare, per i rilievi necessari da eseguirsi dall'agente tecnico della Associazione, sarà dovuto inoltre un compenso di L. 1.000.

TABELLA G

Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lett. c), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, articoli 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche, prove e servizi speciali

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa, il consortista che ne faccia richiesta, deve corrispondere — oltre le contribuzioni appresso stabilite ed il corrispettivo per la effettuazione di analisi e prove di laboratorio — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di ex grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e missione è dovuto anche se — per fatto del consortista — la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un solo sopraluogo, nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto.

Paragr. *A*) - Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie:

Per le operazioni di montaggio e smontaggio degli apparecchi, per le prove definitive e preliminari sono dovuti:

a) per ogni tecnico e per ogni giornata di lavoro (1) . . . . L. 14.000

b) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo: 10 % della predetta contribuzione.

La contribuzione di cui al punto *a*) è maggiorata del 50 % quando trattisi di lavoro notturno - dalle 21 alle 7 - o festivo.

Le contribuzioni di cui ai punti *a*) e *b*) sono inoltre maggiorate del 100 % quando trattisi di prove di collaudo.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi dei gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove il consortista riceverà a tale scopo le istruzioni necessarie.

Occorrendo per tali istruzioni sopraluoghi di tecnici dell'Associazione sono dovute, per ogni tecnico e per ogni giornata di lavoro L. 14.000.

Per le relazioni di prove di rendimento, di consumo, e di determinazione di potenza, ecc., oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, sono dovute, per la elaborazione dei dati, le calcolazioni e la redazione L. 14.000 per ogni giornata di lavoro necessaria.

Paragr. *B*) - Presa di campione di un combustibile.

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopraluogo, è dovuta una contribuzione di . . . L. 7.000

e di . . . . » 14.000

a seconda che il sopraluogo abbia richiesto una mezza giornata o una giornata intiera di lavoro.

La contribuzione per il sopraluogo deve intendersi al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli, ecc.

Paragr. *C*) - Verifiche e prove extra regolamentari:

a) Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* - tariffa I - ridotta del 30 %.

Se l'apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece - qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio - le quote uniche:

per i generatori di vapore . . . . . L. 1.200

per i recipienti . . . . » 300

b) Altre verifiche e prove extra regolamentari:

Per ogni altra verifica o prova che il consortista richieda all'Associazione di eseguire in più di quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quota e contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50 %.

---

(1) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TARIFFA II

Prestazioni speciali

Nolo di strumenti di controllo:

per nolo del contatore d'acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell'arrivo a destinazione dell'apparecchio è dovuta la quota di L. 5.500

per ogni giorno in più, oltre i predetti 15, in più . . . . » 600

per il prestito della pompa: per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di . . . . . . L. 1.000

la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni:

per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di . . . . » 300

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono all'Associazione anche se la prova non abbia avuto luogo.

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole o recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Visto:
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

(2136)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1961.

Sostituzione di due membri supplenti nel Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 1 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, che prevede l'istituzione presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati di un « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori »;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1960, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per trascorso biennio, della Commissione anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1960, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Comitato predetto;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1961, con il quale il dott. Antonio Castellani è stato nominato membro supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sostituzione del dott. Domenico Campanella;

Considerata la necessità di provvedere alla suddetta sostituzione anche in seno al « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori » del quale il predetto dott. Domenico Campanella è membro supplente;

Decreta:

Il dott. Antonio Castellani è chiamato a far parte, in qualità di membro supplente, del Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Domenico Campanella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1961

Il Ministro: SULLO

(2414)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1961 i poteri conferiti al dott. professore Gennaro Torre, commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, sono stati prorogati dal 31 marzo al 31 luglio 1961.

(2415)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 marzo 1961 i poteri conferiti al dott. Antonio Gatto, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 30 marzo al 30 settembre 1961.

(2416)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile « Poligono di tiro a segno », sito in comune di San Ginesio (Macerata).

Con decreto interministeriale n. 186 del 14 giugno 1960, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Poligono di tiro a segno » sito in comune di San Ginesio, della superficie di mq. 12.020.

(2408)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali ad acquistare la porzione di un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.79.2772 del 19 aprile 1961, firmato per delega dal Sottosegretario di Stato sen. dott. Guido Bisori, previo avviso del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato - l'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Vicenza, al numero civico 21 della via Mure Pallamaio, di proprietà del sig. Bazzocchi Sergio per il prezzo complessivo di L. 16.000.000 (sedicimilioni).

(2420)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 21 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	620,65	620,75	620,63	620,60	—	620,62	620,80	620,70	620,70
$ Can.	628,25	627,75	627,50	627,70	627,75	—	627,50	627,85	627,75	627,70
Fr. Sv.	143,50	143,48	143,48	143,465	143,50	—	143,44	143,50	143,49	143,46
Kr. D.	89,90	89,80	89,80	89,75	89,85	—	89,75	89,85	89,80	89,80
Kr. N.	86,88	86,84	86,80	86,81	86,85	—	86,79	86,90	86,87	86,87
Kr. Sv.	120,17	120,10	120,15	120,18	120,10	—	120,17	120,18	120,16	120,15
Fol.	172,74	172,70	172,75	172,735	172,70	—	172,74	172,70	172,70	172,70
Fr. B.	12,43	12,40	12,4025	12,40375	12,4025	—	12,405	12,41	12,40	12,40
Fr. Fr. (N.F.)	126,75	126,65	126,69	126,66	126,65	—	126,67	126,70	126,67	126,65
Lst.	1738,05	1736,25	1636,40	1736,05	1735,95	—	1736,20	1737 —	1736,85	1736 —
Dm. occ.	156,43	156,32	156,33	156,3375	156,30	—	156,33	156,40	156,35	156,33
Scell. Austr.	23,83	23,81	23,81	23,80875	23,80	—	23,81	23,81	23,81	23,81
Escudo Port.	21,70	21,68	21,68	21,685	21,75	—	21,68	21,68	21,68	21,69

Media dei titoli del 21 aprile 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,40
Id. 3,50 % 1902	79,25
Id. 5 % 1935	108,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,625
Id. 5 % 1936	102,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,625
Id 5 % (Beni Esteri)	99,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620,625
1 Dollaro canadese	627,60
1 Franco svizzero	143,452
1 Corona danese	89,75
1 Corona norvegese	86,80
1 Corona svedese	120,175
1 Fiorino olandese	172,737
1 Franco belga	12,404
1 Franco nuovo (N.F.)	126,665
1 Lira sterlina	1736,125
1 Marco germanico	156,334
1 Scellino austriaco	23,809
1 Escudo Port.	21,682

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida di smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Odile Mazzone, nata a Caltanissetta il 1° gennaio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatole dalla Università di Catania il 21 aprile 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(2409)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1961, n. 6266/4170, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1961, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 299, è stato determinato in L. 485.445 (lire quattrocentottantacinquemilaquattrocentoquarantacinque) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5591/3495, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 6 maggio 1959, per i terreni espropriati in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 901 (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta ROMEI Luigi Andrea fu Donato e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 485.000 (lire quattrocentottantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2245)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara

Con decreto ministeriale 6 aprile 1961, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara viene prorogato fino al 30 aprile 1962 ed il rag. Giovanni Modelli è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero della agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

(2306)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro n. 9 riferentesi al mese di settembre 1960, pubblica il decreto ministeriale 3 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1961, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 50, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1960.

(2421)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la prima condotta medica del comune di Vibonati è rimasta vacante a seguito della rinunzia del vincitore;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. Publiese La Corte Lorenzo;

A parziale modifica del decreto 26431 del 17 novembre 1960:

Decreta:

Il dottor Pugliese La Corte Lorenzo, viene assegnato alla prima condotta medica del comune di Vibonati.

Salerno, addì 6 aprile 1961

(2276) *Il medico provinciale:* GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la prima condotta medica di Castellabate (Capoluogo) è rimasta vacante a seguito della rinunzia del vincitore;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. D'Amato Luigi;

A parziale modifica del decreto 26431 del 17 novembre 1960:

Decreta:

Il dottor D'Amato Luigi viene assegnato alla prima condotta medica del comune di Castellabate (Capoluogo).

Salerno, addì 7 aprile 1961

(2277) *Il medico provinciale:* GAGLIO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.